

BONIFICHE

Consorzi - Spese di funzionamento - Contributi - Imposizione  
- Condizioni - Fattispecie.

CODICI

CC 860/00;

CPC 384/00;

LEGGI

D.P.R. n.000947 23/06/1962 art. 00008  
L. n.000183 12/02/1942 art. 00004  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00003  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00007  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00010  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00011  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00016  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00017  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00021  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00054  
R.D. n.000215 13/02/1933 art. 00059  
R.D. n.000523 25/07/1904 art. 00018

VOCE

BONIFICHE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Francesco E.	ROSSI	Presidente
"	Francesco	FAVARA	Rel. Consigliere
"	Mario	CICALA	"
"	M. Giuseppe	BERRUTI	"
"	Laura	MILANI	"

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CONSORZIO DI BONIFICA DEL TRONTO, con sede in Ascoli Piceno, in persona del Vice Presidente p.t., elett.te dom.to in Roma Via Isonzo, 50 c/o l'Avv. Giovanni Compagno, giusta delega a margine del ricorso.  
Ricorrente

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ASCOLI PICENO, Roma Via A. Depretis, 86, c/o l'Avv. Giannetto Cavasola che lo rapp.ta e difende unitamente all'Avv. Luciano Franchi, giusta delega a margine del controricorso.  
Controricorrente

Avverso la sentenza n. 15 della C.A. di Ancona del 4.2.89;  
Sono presenti per il ric. l'avv. G. Compagno che deposita originale delibera deputazione amministrativa n. 531 del 28.03.89;  
Per il res. l'avv. G. Cavasola con delega;  
Il Cons. Dr. Favara svolge la relazione;  
La difesa del ric. chiede l'accoglimento;  
La difesa del res. chiede il rigetto;  
Il P.M. dott. Aloisi conclude per il rigetto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 1991, l'Istituto autonomo Case Popolari di Ascoli Piceno conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno il Consorzio di Bonifica del Tronto. Deduceva che il Consiglio dei Delegati di tale Consorzio, con delibera del 29/6/1979, aveva assoggettato a contributo - commisurandolo alla rendita catastale rivalutata gravante sugli immobili - tutte le proprietà edilizie ubicate nel comprensorio di bonifica ed aveva così intimato il pagamento dei contributi di bonifica (per gli anni 1981 e seguenti) riguardanti i fabbricati civili di proprietà di esso istante. Deduceva altresì che il consorzio era carente di potere impositivo, poiché il contributo poteva gravare soltanto su immobili specificamente individuati ed in

ragione dei benefici da ciascuno conseguiti o conseguibili.

Il Consorzio eccepeva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le censure proposte riguardavano i criteri di imposizione e di riparto adottati; nel merito, assumeva di avere operato nella piena legittimità in base alla normativa di cui agli art. 59 e 10 del RD 13.2.1933 n. 215, poiché gli immobili in questione, anche se urbanizzati, erano siti entro il comprensorio di bonifica e ricevevano un beneficio generale e indiretto dall'attività istituzionale consortile, nella quale rientra anche l'attività di organizzazione, progettazione, programmazione, assistenza, ecc. Il consorzio chiedeva poi la cancellazione di alcune frasi contenute nell'atto di citazione, siccome ingiuriose e diffamatorie.

Il tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarava inesistente il diritto del consorzio a imporre contributi per le spese relative al proprio funzionamento di cui all'art. 59 del citato R.D. n. 215/1933, essendo per tali spese necessario il rispetto del doppio requisito della natura agricola del bene e dell'esistenza di un rapporto tra imposizione del contributo e vantaggio ricevuto dall'immobile per effetto dell'opera di bonifica. Osservava poi che comunque il Consorzio aveva adottato un criterio di ripartizione totalmente illegittimo, facendo riferimento alla rendita catastale rivalutata anziché al beneficio derivante dall'opera di bonifica.

Il Consorzio proponeva appello avverso tale sentenza, insistendo anche nella domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti. Sosteneva in particolare, quanto alla questione di merito, - e rifacendosi a quanto detto nella delibera 29 giugno 1979 - che gli immobili urbani esistenti nel comprensorio erano soggetti alla contribuzione ex art. 59 del citato regio decreto - da tenersi ben distinta da quella di cui al precedente art. 10 - in quanto gli stessi traevano presuntivamente un beneficio indiretto e generale dalla stessa esistenza del consorzio di bonifica e dall'esercizio delle sue attività istituzionali diverse da quelle inerenti all'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica.

La Corte di Appello di Ancona rigettava il gravame, osservando che come si desumeva dal tenore stesso della delibera e dalle difese svolte nel presente giudizio, il Consorzio, nell'imporre i contributi sui fabbricati ai sensi dell'art. 59 sopra citato, non aveva tenuto alcun conto del rapporto tra oneri contributivi e benefici tratti dall'opera di bonifica e aveva anzi ritenuto che non vi era necessita' di dimostrare simile collegamento in quanto esisteva un beneficio generale ed indiretto collegato all'esistenza stessa e al funzionamento del consorzio, che si riverserebbe per presunzione di legge su tutte le proprietà immobiliari ubicate nel comprensorio. Tale assunto, secondo la Corte di merito, e' del tutto inesatto in quanto al fine dell'individuazione dei presupposti del potere impositivo i contributi ex art. 59, al pari di quelli imposti ai sensi del precedente art. 10, pur inserendosi come componenti dell'onere economico complessivo riguardante l'opera di bonifica, non possono prescindere dal criterio della correlazione tra sacrificio e vantaggio e non possono perciò gravare - trattandosi di tributi speciali e non di imposte - su tutti indistintamente gli immobili esistenti nel comprensorio di bonifica in base ad una presunzione di vantaggio generale e indiretto. Ciò tanto più in quanto nella specie lo stesso Consorzio aveva ammesso che gli immobili urbani del controricorrente non avevano tratto alcun concreto beneficio, neppure potenzialmente, dall'opera di bonifica. Osservava infine che, anche a volere considerare (contrariamente a quanto aveva ritenuto il tribunale), assoggettabili a contributo non solo i terreni ma anche i fabbricati, l'ambito di applicazione del potere impositivo del consorzio andava pur sempre ristretto ai soli immobili suscettibili di ricevere benefici dalla bonifica e perciò, nel caso degli edifici, solo a quelli che abbiano una destinazione funzionale alla coltivazione dei terreni; il che trovava del resto conferma nello stesso statuto del Consorzio che, all'art. 7, considera consorzianti

Le sole ditte proprietarie di terreni, con esclusione perciò" (ai sensi dell'art. 59 cpv. RD n. 215/1933, che limita il potere di imporre contributi "alle proprietà consorziate") di ogni contribuzione a carico dei proprietari di immobili urbani. Quanto alla domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute in citazione, la Corte osservava che, essendo congegnate in forma ipotetica e quindi non direttamente indirizzate alla controparte, le stesse erano prive di valore offensivo e andavano inquadrare tra gli artifici retorici aventi fini difensivi. Avverso questa sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione in base ad unico motivo. Resiste l'I.A.C.P. con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, il Consorzio deduce che erroneamente la Corte di merito ha escluso l'applicabilità dei contributi di bonifica agli immobili non agricoli; e che del pari erroneamente ha negato che in concreto ricorresse un beneficio legittimante l'imposizione. Sotto il primo profilo il ricorrente sostiene che l'esclusione degli immobili extra-agricoli dalla contribuzione non si giustifica ermeneuticamente né in base al criterio storico e letterale desumibile dalla normativa in materia (poiché l'art. 10 del R.D. n. 215/1933 parla di "immobili" e l'art. 860 C.C. di "beni" e non quindi di "terreni" e perché anche la legislazione emessa nella materia affine delle opere idrauliche - il R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 18 - e la antica legislazione in materia di bonifiche - gli art. 8, 37 e 23 della l. 25.6.1982 n. 869 - parlavano di contributi a carico sia dei terreni che dei fabbricati), né in base al criterio teleologico, poiché è chiara la finalità del legislatore di realizzare parità di trattamento contributivo tra tutti i proprietari di immobili - terreni e fabbricati - che traggono vantaggio dall'opera idraulica. Quanto al richiamo fatto dalla Corte di Appello all'art. 7 dello statuto, il ricorrente fa notare che si tratta di atto amministrativo che non poteva violare la legge e cioè il disposto dell'art. 10 del citato R.D. n. 215/1933.

Sotto il secondo profilo il Consorzio fa rilevare che la Corte di merito ha ommesso di considerare il collegamento tra l'art. 59 e l'art. 10 del citato R.D. ed ha erroneamente attribuito rilevanza esclusiva al criterio del c.d. beneficio diretto ed attuale, assegnando unicamente valore all'opera finita e non a tutta l'attività svolta in funzione di questa. Secondo il ricorrente, invece, i contributi sono dovuti anche quando l'attività finalizzata alla bonifica del comprensorio non è ancora tradotta in opere ultimate e funzionanti ed assume perciò rilievo anche il beneficio potenziale e futuro, al pari di quello indiretto e generale. E non è esatto che nel presente giudizio si sia negata la necessità del collegamento tra beneficio generale e beneficio tratto dai singoli immobili, o che si sia affermato che le spese di funzionamento producono di per sé stesse un beneficio generale o indiretto, essendosi invece sostenuto che il beneficio è generale proprio perché avvantaggia tutti gli immobili del comprensorio, a prescindere dall'utilità derivante a ciascuno di essi; beneficio che nel concreto si era specificamente indicato e che poteva essere accertato anche nel presente giudizio in base a consulenza tecnica, senza comunque darsi rilievo all'illegittimità, e per ciò non vincolante per l'ente, limitazione contenuta nell'art. 7 dello statuto alle sole proprietà terriere consorziate.

2 - Il ricorso non ha fondamento.

La questione proposta riguarda l'esistenza del potere impositivo dei consorzi di bonifica riconosciuto dagli art. 54 e 10 del R.D. 11.2.1933 n. 215, relativamente a quella parte della spesa inerente alla opera di bonifica eseguita, che tali enti sostengono per l'adempimento dei propri fini istituzionali (c.d. spese di funzionamento, previste nell'art. 59 del citato T.U.), spese che il consorzio ricorrente sostiene potere essere poste a carico - in via presuntiva - anche dei proprietari dei beni extra-agricoli, in

relazione ai vantaggi generali e indiretti da essi conseguiti successivamente al compimento dell'opera di bonifica, senza necessita' di una preventiva inclusione del relativo importo nel piano di riparto della spesa globale e nonostante la mancata inclusione di detti proprietari nell'originario perimetro di contribuenza di cui all'art. 3 del R.D. n. 215 del 1933. Si assume infatti dal consorzio ricorrente che quando si tratti di spese, quali quelle di funzionamento dell'ente, che per loro natura maturano anche dopo il compimento dell'opera di bonifica ma che a questa pur sempre si riferiscono, l'assoggettamento ai contributi puo' essere imposto, anche alle proprieta' extra-agricole, sulla base di un accertamento "a posteriori" del vantaggio conseguito da dette proprieta' (pur se originariamente non consorziate); vantaggio che e' direttamente ricollegabile all'opera di bonifica per la quale dette spese sono erogate e che puo' essere accertato e quantificato in sede amministrativa, proprio perche' generale ed anche se indiretto, a carico di tutti i proprietari degli immobili urbani ubicati nel comprensorio di bonifica, in via presuntiva e senza necessita' di uno specifico controllo del beneficio concretamente apportato a ciascun immobile, proprio in forza della sua generalita' e della sua inerenza alla spesa consortile globale.

La tesi e' chiaramente priva di consistenza giuridica, alla stregua dei principi fondamentali propri della disciplina speciale in materia, oltre che dei principi generali i quali non consentono di assegnare ai consorzi di bonifica compiti e poteri impositivi diversi da quelli rigidamente fissati dalla legge, rendendoli beneficiari di generici contributi di miglioria, che essi potrebbero porre a carico di tutti gli immobili siti nel comprensorio ove e' stata da essi eseguita un'opera di bonifica.

Non e' in discussione il carattere generale dell'interesse all'esecuzione delle opere di bonifica quale intervento sul territorio e sulla proprieta' agricola di interesse pubblico (riaffermato anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 66/1992 richiamata dal ricorrente in memoria) molteplici essendo le forme in cui detto intervento, dello Stato o degli enti minori, si attua al fine di dare razionale sistemazione a determinati comprensori. I contributi di bonifica, nella piu' vasta area dei contributi di miglioria oggi soppressi a seguito della riforma tributaria del 1972 e dei quali erano comunque beneficiari gli enti territoriali quali enti esponenziali degli interessi collettivi in materia, hanno natura di tributi speciali e rappresentano, nel caso in cui l'opera di bonifica sia eseguita in concessione dai consorzi, una forma di rimborso della spesa (o quota di spesa) da tali enti erogata e di corrispettivo del vantaggio particolare che ciascuna proprieta' ubicata nel comprensorio di bonifica ha tratto dall'esecuzione dell'opera.

Il R.D. 13.2.1933 n. 215, all'art. 10, stabilisce che sono tenuti alla contribuzione "i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica" (non esclusi, quali proprietari di beni appartenenti ai rispettivi patrimoni, neppure lo Stato, le province e i comuni). Ed analoga correlazione tra contributi e benefici si ritrova ribadita nell'art. 860 C.C.. Ai fini del riparto della spesa relativa all'opera di bonifica (nella quale, come si dira' sono comprese anche, ai sensi dell'art. 59 del T.U., le spese di "funzionamento" dei consorzi), l'art. 3 (applicabile anche ai consorzi in virtu' del richiamo implicito contenuto nell'art. 54) prescrive che si proceda alla delimitazione del c.d. perimetro di contribuenza, comprendente gli immobili siti nel territorio dove l'opera deve essere eseguita, ma che puo' anche non coincidere col perimetro di bonifica, quando in questo siano compresi beni che non traggono in concreto alcun beneficio (o che addirittura se ne svantaggino). I consorzi a tale fine, come precisa l'art. 4 della l. 12 febbraio 1942 n. 183 (contenente disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale), sono tenuti a "presentare al ministero dell'agricoltura e foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa, delle opere d'interesse comune, con

indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto, per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali".

Ai sensi dell'art. 11 del T.U. n. 215/1933 la ripartizione della spesa avviene prima in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi di beneficio conseguibile, e poi in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti.

Nel DPR 23 giugno 1962 n. 947 (recante ulteriori integrazioni e modifiche al citato T.U.) si precisa infine che la ripartizione delle spese consortili "a carico delle proprietà interessate" va fatta "sulla base delle spese previste nei bilanci preventivi". L'art. 59 del T.U. del 1933 precisa infine che il potere impositivo riguarda anche le spese che i consorzi di bonifica sostengono "per l'adempimento dei loro fini istituzionali".

Risulta da tale quadro normativo non solo la correlazione tra spesa consortile (in essa compresi altresì gli oneri generali relativi all'attività istituzionale dell'ente e necessari per il suo funzionamento) e benefici tratti dai proprietari, ma anche la necessità della previa delimitazione sia della globale predetta, sia dei destinatari degli obblighi di contribuzione. E ciò sulla base di una previsione prima provvisoria e poi definitiva, pur sempre tuttavia ancorata all'opera di bonifica eseguita e alle spese, anche successive (di esercizio, manutenzione dell'opera stessa o di funzionamento dell'ente), che all'opera stessa possano essere collegate. Il riferimento al "compimento dell'opera" (con l'eventuale revisione dei risultati generali di questa) è testuale negli art. 17 e 16 del T.U., che i contributi per le spese successive (di manutenzione e esercizio, ma lo stesso è a dirsi anche per le spese di funzionamento, in virtù dei chiarimenti forniti dai citati art. 4 legge n. 183/42 e 8 DPR n. 947/1962) a carico "dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuzione" e "a partire dalla data di dichiarazione di compimento dell'opera". Risulta anche da tale normativa che indubbiamente anche gli immobili extra-agricoli possono essere assoggettati a contribuzione (sia l'art. 860 C.C. sia l'art. 10 del T.U. n. 215/1933 parlano infatti genericamente di "immobili"), a condizione sempre pro' che risultino compresi nel perimetro di contribuzione e che abbiano conseguito o possano conseguire - in base alla previsione fatta in sede provvisoria ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 215/33 - non in base ad un qualsiasi altro accertamento fatto "a posteriori" - un beneficio particolare in conseguenza dell'esecuzione dell'opera di bonifica.

Un simile beneficio - proprio per la natura corrispettiva del tributo speciale che i consorzi di bonifica sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio (non importa se formalmente compresi tra quelli consorziatisi, essendo l'appartenente "ex lege" quando l'opera di bonifica concerne i loro beni) - non può che essere specifico e diretto, da accertarsi (nel modo sopra indicato) con riferimento a ciascun singolo bene, specie quando si tratti di proprietà non consorziate e di proprietà extra-agricole (che sono l'oggetto normale dell'intervento di bonifica) incluse nel perimetro di contribuzione. Un simile beneficio potrà essere anche comune a più immobili ed anche generale e comune a tutte le proprietà site nel comprensorio, ma ciò non toglie che il beneficio non può essere presunto e non può desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. Ancor meno può essere accertato in simile modo presuntivo a distanza di anni dal compimento dell'opera e a prescindere dall'inclusione della spesa nel piano di riparto e dei contribuenti nella platea dei soggetti per i quali è stato accertato un concreto beneficio.

3 - La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha tracciato le linee fondamentali di simile disciplina allorché ha affermato che l'assoggettamento ai contributi di bonifica - quando l'esecuzione, la manutenzione o l'esercizio dell'opera di bonifica siano state

affidate ad un consorzio - ha come presupposti necessari la proprietà dei beni situati nel comprensorio di bonifica e la circostanza che ad essi siano derivati, o possano derivare, benefici per effetto dell'esecuzione delle opere predette. In base al criterio del beneficio conseguito, o conseguibile, i contributi di bonifica gravano quale onere reale (art. 21 del T.U.) a carico dei rispettivi titolari in ragione del particolare beneficio aggiuntivo che a ciascun bene del comprensorio è derivato o deriverà in conseguenza dell'attività svolta dal consorzio concessionario. Con la sentenza 11.1.1979 n. 183 dalle Sezioni Unite di questa Corte si è riconosciuto applicabile la contribuzione anche alle costruzioni esistenti sui terreni oggetto di bonifica, ma sempre in ragione del beneficio speciale che a tali immobili sia derivato. La sentenza 6.2.1984 n. 977 delle stesse Sezioni Unite ha poi chiarito che il potere dei consorzi di bonifica di imporre i contributi riguarda anche le c.d. spese di funzionamento, le quali al pari di quelle costituenti il costo dell'opera e di quelle relative alla manutenzione e all'esercizio della stessa, si inseriscono come componenti dell'onere economico complessivo che l'opera di bonifica richiede. Tali spese non godono di una disciplina particolare in deroga ai principi fissati per le altre spese ora indicate e sono perciò da un canto soggette, per formare oggetto di imposizione contributiva, al criterio generale del vantaggio concreto conseguito dal bene privato, e dall'altro soggette alla disciplina che regola l'attività di pianificazione preventiva della spesa e di riparto tra i contribuenti; cosicché la sola appartenenza del bene, anche se extra agricolo, all'area di intervento dell'opera di bonifica non è sufficiente, quando un vantaggio specifico e diretto non sia stato accertato nei modi su ricordati in relazione al singolo bene, per legittimare l'imposizione del contributo di bonifica.

Si deve qui precisare, in relazione al caso in esame - nel quale, come si è detto, i contributi sono stati richiesti per spese di funzionamento successive al compimento dell'opera, non incluse negli originari piani di riparto e poste a carico di proprietari non compresi nel perimetro originario di contribuzione approvato nelle forme previste dalla legge - che l'apprezzamento dell'interesse, in ragione del beneficio conseguito o conseguibile, va fatto - in sede preventiva, provvisoria o definitiva - in modo unitario sia per le spese di bonifica, sia per le spese di funzionamento, trattandosi di spese che, come ha precisato la richiamata sentenza n. 877/1984 delle S.U., concorrono tutte nel loro complesso a formare la spesa globale di esecuzione dell'opera di bonifica e vanno perciò ripartite, al pari delle altre, secondo il metro dell'interesse del singolo proprietario al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

Quello che invece non può ritenersi consentito è di utilizzare il fatto che le spese di funzionamento maturano anche dopo il compimento dell'opera, al fine di porle separatamente a carico di nuovi contribuenti, sul presupposto che dall'opera eseguita siano derivati vantaggi ulteriori, accertati "a posteriori" anche per proprietà immobiliari non comprese nell'originario perimetro di bonifica e o di contribuzione. E ciò in base ad un accertamento dell'interesse di tali soggetti, e cioè del beneficio conseguito, fatto per le sole spese di funzionamento in base ad un apprezzamento del vantaggio generale apportato all'intero comprensorio e presunto anche nei confronti delle proprietà non incluse nella previsione iniziale, di riparto e di contribuzione. Tale accertamento, come si è già sopra considerato, è tanto più necessario quando non si tratti di beni oggetto dei lavori di bonifica (i quali ovviamente acquisiscono un valore superiore rispetto a quello precedente alla bonifica) e ancor più nel caso di fabbricati non rurali eventualmente compresi nel perimetro di bonifica, a cui carico non può essere posto un obbligo di contribuzione in base a vantaggi generali arrecati all'ambiente o alla salubrità dell'area, spesso proiettati anche al di fuori del comprensorio di bonifica; obbligo che assumerebbe i connotati di un'imposta speciale priva di base contributiva certa, che certamente la legge non ha inteso affidare all'accertamento e alla riscossione

ai consorzi di bonifica.

- Per effetto di quanto sopra ritenuto, risultano incongrue tutte le argomentazioni proposte dal ricorrente a sostegno della propria tesi. Una volta riconosciuto, come la Corte di merito ha fatto, che anche le spese di funzionamento dell'ente confluiscono nell'onere complessivo soggetto a recupero in sede di imposizione dei contributi, ed una volta riconosciuto che il beneficio deve essere correlato direttamente a detto onere complessivo, e' vano parlare di beneficio assoggettabile a contributo che possa non essere accertato in concreto con riferimento alle singole proprieta' perche' generale e presunto. Un simile accertamento era invece indispensabile per ogni singolo bene, specie considerando che si trattava di edifici non direttamente interessati dai lavori di bonifica. Ed e' a questa specifica circostanza che la sentenza impugnata fa riferimento allorché afferma che lo stesso consorzio aveva ammesso che gli immobili urbani del controricorrente non avevano, in concreto, ricavato alcuno "specifico" (cosi' dovendosi leggere l'espressione "concreto") beneficio dall'opera di bonifica.

A fronte di tale assorbente rilievo perde importanza la censura relativa all'esclusione della proprieta' edilizia dall'ambito della contribuzione. Per vero la Corte di Appello ha alquanto sfumato la piu' radicale affermazione fatta al riguardo dal tribunale, allorché ha ritenuto che l'ambito di applicazione del potere impositivo del consorzio va ristretto a quei beni che sono suscettibili di ricevere benefici dalla bonifica e, tra quelli extra-agricoli, agli edifici che abbiano una destinazione funzionale alla coltivazione dei terreni o che, per contiguita' o altro, si giovino della valorizzazione di questi. Trattasi infatti di mera esemplificazione che non esclude ove ne sussistano gli estremi (per vero ben difficili, se si tengono presenti i limiti sopra enunciati), una piu' ampia soggezione al contributo. Si tratta comunque di accertamento del presupposto impositivo che i consorzi, sulla base di tale criterio giuridico, sono tenuti ad effettuare prima di procedere alla applicazione e alla quantificazione del contributo e che non potevano certo essere suppliti da accertamenti tecnici in sede giudiziaria.

Restano pure superate le considerazioni che la corte di merito fa a proposito della norma statutaria che limita la platea dei consorziati ai soli proprietari terrieri. Trattasi infatti di un'ulteriore ragione di illegittimita' dell'atto impositivo, il cui riscontro e' pur sempre successivo a quello dell'esistenza di una diversa categoria di proprietari (edilizi) che potrebbero aver tratto diretto e specifico beneficio dall'opera di bonifica o dall'attivita' dell'ente, inteso nel senso sopra precisato; con la conseguenza che, in tale ipotesi, la norma statutaria si sarebbe limitata a indicare i proprietari interessati alla bonifica quali appartenenti necessari del consorzio, senza tuttavia escludere situazioni diverse di benefici diretti e specifici di bonifica a favore di proprietari non consorziati, evidenziando una situazione di non coincidenza tra perimetro di bonifica e perimetro di contribuzione, quale sopra ricordata.

La sentenza impugnata, con le opportune e parziali rettifiche nella motivazione (ex art. 384 cpv C.P.C.), desumibili da quanto sopra esposto, merita pertanto conferma e il ricorso va respinto perche' infondato in entrambi i profili di censura formulati.

5 - Parimenti infondate sono infine le doglianze relative alla non disposta cancellazione delle frasi sconvenienti e al regolamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado.

Sul primo punto va infatti rilevato che il giudizio - di merito e percio' qui non sindacabile circa la portata offensiva della frase - espresso dalla Corte di Ancona e' motivato in modo logico ed esauriente, quando rileva che si trattava di espressione "congegnata in forma ipotetica e quindi non direttamente indirizzata alla controparte", poiche' dire che "L'operato del consorzio ... suscita il richiamo; o ... rischia di dare un'immagine" significa solo tentare di sottrarre valore alle argomentazioni difensive avversarie

con lo strumento del paradosso e dell'esagerazione dei concetti, se è vero che poi per dimostrare l'illegittimità dell'operato del consorzio si è dovuto fare appello a sottili disquisizioni giuridiche.

Quanto poi alla liquidazione delle spese, la censura di eccessività (riferita al giudizio di primo grado) è manifestamente inammissibile in questa sede, attenendo all'apprezzamento dell'entità delle spese, in una situazione di totale soccombenza, - che solo il giudice di merito è in grado di fare, tanto più che non si deducono specifiche violazioni della legge professionale né l'addebito di spese non erogate.

Le spese di questa fase vanno poste a carico del consorzio soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di questa fase, liquidate in L. 110.000 oltre L. 4.000.000 di onorario.  
Roma, 12.1.1993

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 8 LUG. 1993

